Asmel consortile

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2024-2026

Il presente piano di durata triennale e con aggiornamento annuale viene redatto in osservanza alle disposizioni della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dei suoi decreti attuativi (D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", del D.lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazione e presso gli enti privati in controllo pubblico", nonché sulla base delle indicazioni contenute nell'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC.

Esso rappresenta, insieme con altri strumenti di cui sarà data evidenza nel seguito della trattazione, una misura preventiva diretta a evitare e anticipare il manifestarsi di comportamenti corruttivi e approcciare il concetto di corruzione in modo tale da ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività, si rilevi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.

È opportuno precisare che Asmel si è anche dotata delle "misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In tale visione, Modello 231 e misure di contrasto alla corruzione devono integrarsi reciprocamente, dato che "il sistema di misure organizzative" (MOG) previste dal d.lgs. 231/2001 equello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati, ove le misure adottate siano adequate, presentano differenze significative:

- ✓ In particolare, il d.lgs. 231/2001 riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa.
- ✓ La legge 190/2012 è volta invece a prevenire reati commessi in danno della società, tenendo conto altresì dell'accezione ampia di corruzione attiva e passiva indicata nelle successive sezioni del documento.

Il presente piano si configura come strumento di integrazione ed è stato elaborato dal "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT", sotto la supervisione e il controllo del consiglio di amministrazione.

Esso è stato approvato con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione in data 26/01/2024.

Ouadro normativo

La legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si basa essenzialmente su tre capisaldi:

- 1. L'adozione di un PNA che detta le linee guida in materia e i criteri applicativi che devono sovraintendere le attività di ciascun Ente;
- 2. La nomina di un RPCT di esclusiva competenza dell'Ente di riferimento (vedi da ultimo Deliberazione ANAC n. 1208/2017);
- 3. L'adozione di adeguate misure generali (la rotazione del personale, l'informatizzazione dei processi e la formazione del personale) a cui si devono aggiungere specifiche misure volte a prevenire il fenomeno corruttivo.

In materia di trasparenza è stato, poi, emanato il D.lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", disciplina innovata a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 97/2016.

Per le società strumentali è prevista l'adozione di "misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231". Indicazioni su tali misure si possono trovare nella Delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" e anche nei Piani Nazionali Anticorruzione approvati annualmente da ANAC

Nel dettaglio, dalla Delibera ANAC 1134/2017 che ha inquadrato l'ambito di applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e trasparenza, emerge che mentre le Pubbliche amministrazioni devono adottare un vero e proprio PTPCT, gli altri soggetti devono adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Fra le misure di prevenzione della corruzione indicate nella citata delibera si richiamano le indicazioni relativamente a:

- √ l'analisi del contesto e della realtà organizzativa dell'ente per la individuazione e
 gestione del rischio di corruzione;
- √ il coordinamento fra i sistemi di controllo interni;
- ✓ l'integrazione del codice etico, avendo riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- √ la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013 e, con riferimento alle società a controllo pubblico, del d.lgs. 175/2016;
- ✓ il divieto di pantouflage, previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio;
- √ la formazione;
- ✓ la tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ✓ la rotazione o misure alternative.

Cosa si intende per corruzione

Fin dalla prima applicazione della legge n. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non è circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, chiarendo che il concetto di corruzione nell'ambito della legge n. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato in data 11 settembre 2013 ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge n. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

I soggetti amministrativi contro la corruzione (diversi dall'autorità giudiziaria)

Con la legge n. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti enti:

- ✓ <u>l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)</u>, che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n.190/2012);
- ✓ **la Corte di conti**, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ **il Comitato interministeriale,** istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge n.190/2012);
- ✓ **la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali**, chiamata a individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge n.190/2012);

- ✓ <u>i Prefetti della Repubblica</u> che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge n.190/2012);
- ✓ **la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)** che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- ✓ <u>le pubbliche amministrazioni</u> che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge n.190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- ✓ **gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico**, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge n.190/2012 e art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013).

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'**ANAC**, *Autorità Nazionale Anti Corruzione*, tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n.190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora e approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall'Autorità in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione n. 12 del 2015 di aggiornamento del PNA.

Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge n. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831, che presenta un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013.

Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

Detto piano infatti si caratterizza per i seguenti elementi:

resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;

- in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.
- approfondisce l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione, la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee quida ed alle quali il PNA rinvia;
- la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto n. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
- i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Il Piano Nazionale Anticorruzione

Con la delibera dell'A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019 contenente l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ed i relativi allegati, l'ANAC ha proceduto all'Aggiornamento 2019 al PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti:

- > RPCT
- > Delibera n. 215 del 2019 e rotazione del personale
- ➤ Le misure generali

Secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (art. 1, co. 2 bis), come modificata dal D.lgs. 97/2016, il lavoro è volto ad identificare "*i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi [...] in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti*", al fine di supportare e di indirizzare le amministrazioni e gli altri soggetti cui si applica la normativa di prevenzione della corruzione nella predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43 comma 1 D.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell'amministrazione - sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti /prevenzione della corruzione".

In considerazione dei contenuti e delle implicazioni per tutti i destinatari, l'A.N.AC. ritiene di sicura importanza poter acquisire, con la consultazione pubblica sul documento, osservazioni e contributi da parte di tutti i soggetti interessati in vista della elaborazione del testo definitivo.

In particolare l'aggiornamento 2019 dà un quadro d'insieme della situazione nazionale e si concentra specificatamente su questi argomenti:

1. Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- 2. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
- 3. Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati -RPD
- 4. Il pantouflage ed il conflitto di interessi
- 5. Il Whistleblowing
- 6. La rotazione ordinaria e straordinaria dei dirigenti
- 7. Semplificazioni per i piccoli comuni.

I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC).

Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l'intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration.

È al RPCT dell'amministrazione che l'ANAC si rivolge per comunicare l'avvio del procedimento di vigilanza di cui al richiamato art.1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile per l'avvio del procedimento.

In questa fase il RPCT è tenuto a collaborare attivamente con l'Autorità e a fornire le informazioni e i documenti richiesti in tempi brevi, possibilmente corredati da una relazione quanto più esaustiva possibile, utile ad ANAC per svolgere la propria attività.

Il legislatore assegna al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni ente «stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» (art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Giova inoltre ricordare che l'Autorità qualora nello svolgimento dei compiti di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 del d.lgs. 33/2013 rilevi l'esistenza di fattispecie sanzionabili ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto si rivolge al RPCT dell'amministrazione o dell'ente interessato perché fornisca le motivazioni del mancato adempimento. Spetta al RPTC, quindi, verificare se l'inadempimento dipenda, eventualmente dalla mancata comunicazione da parte dei soggetti obbligati trasmettendo, se ricorra questa ipotesi, i dati identificativi del soggetto che abbia omesso la comunicazione.

Come abbiamo accennato in premessa, tutta l'attività in materia di anticorruzione ha un'efficacia "preventiva" in quanto è volta ad evitare episodi corruttivi.

In questo contesto al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi".

Riguardo alla "**gestione del rischio**" di corruzione l'Autorità ha approfondito nell'allegato 1 l'impianto fissato nel 2013, confermando anche nel prossimo triennio che la gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. <u>identificazione del rischio:</u> consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
- B. <u>analisi del rischio:</u> in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
- C. <u>ponderazione del rischio</u>: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio" (valore della probabilità per valore dell'impatto);
- D. <u>trattamento:</u> il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti a controllo ed indirizzo dell'ANAC e del Piano triennale

L'ultima norma in ordine temporale che ha inciso sulla materia è stata il D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Dunque le modifiche introdotte da questo decreto, pubblicato in GU il giorno 08/06/2016 ed entrato in vigore dopo 15 giorni in data 23/06/2016, salvo le norme di cui si è detto divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso, hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Il nuovo articolo 2-bis del Decreto n. 33/2013 individua le categorie di soggetti obbligati:

- ▶ le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
- > altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);

- > altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma3).
- > enti pubblici economici;
- ordini professionali;
- società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
- associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La Deliberazione n. 1134 del 2017 indirizza le amministrazioni partecipanti in questi enti e suggerisce di promuovere presso le stesse l'adozione di un modello di organizzazione e gestione unitario che contenga misure ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001 ed ex legge n. 190/2012.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'associazione.

Ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. n. 33/2013, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 97/2016, il RPCT, assumendo anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, esercita un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Al RPCT è assegnato un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione adottati, pertanto il cardine del ruolo del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione per il contrasto dell'insorgenza di fenomeni corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che a essi sia stata data attuazione effettiva.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è l'ing. Salvatore Minucci, incardinato con rapporto di dipendenza nell'Ente, non avendo la società Asmel Consortile altro personale di livello apicale che potesse ricoprire tale ruolo nel rispetto dellenorme sulle incompatibilità degli incarichi e sul conflitto di interessi e alla luce di un adeguato e ponderato criterio di selezione con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

La legge n. 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi anche per la trasparenza (PTPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni. A tal proposito è bene ricordare che il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPCT "un

valore programmatico ancora più incisivo". Il PTPCT, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente "la promozione di maggiori livelli di trasparenza" da tradursi nella definizione di "obiettivi organizzativi e individuali" (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione".

La gestione del rischio di corruzione in Asmel consortile

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'organizzazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Asmel consortile, in risposta a quanto previsto dalla normativa citata, ha adottato una serie di misure organizzative fra cui il Modello di organizzazione e di gestione ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020) integrato con il Codice etico e di Comportamento, poi aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2020 e corredato di "Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità" aggiornata al 12/12/2022.

Tutta la documentazione relativa al "Modello 231" è disponibile nella sezione "Società Trasparente» Disposizioni generali» Modello 231" del sito asmecomm.it

Inoltre Asmel consortile ha adottato un proprio modello di Gestione interna per la Qualità e Prevenzione della Corruzione conforme alle norme tecniche UNI ISO 37001:2016 e la UNI EN ISO 9001:2015 di cui viene riportata di seguito copia dei certificati. Nel primo trimestre dell'anno sono state pianificate le attività di audit periodico per la verifica della validità del modello, la conformità alle norme indicate e la corretta applicazione del modello ai processi aziendali.

A tal proposito si rinvia anche al documento "Politica sulla prevenzione della corruzione" pubblicato nella sezione "Società Trasparente» Disposizioni generali" di asmecomm.it di cui si riportano di seguito alcuni elementi che possono meglio chiarire l'approccio aziendalee che ribadiscono la forte volontà e impegno aziendale nella prevenzione della corruzione.

"ASMEL Consortile vieta ed intende prevenire ogni fenomeno connesso alla corruzione; a tal fine, oltre ad assicurare il pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti, ha anche adottato un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e si è dotata di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ispirato al modello definito nella UNI ISO 37001:2016.

ASMEL Consortile intende in tal modo dare ulteriore evidenza della volontà di operare secondo i dettami della prevenzione della corruzione e seguendo il principio della trasparenza operativa e gestionale; e perseguire il miglioramento costante della propria attività.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori di ASMEL consortile sono tenuti al rispetto delle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili, di quanto definito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e di Comportamento, e delle altre prescrizioni previste nel Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione e sono incoraggiati a promuovere il miglioramento del Sistema di Gestione proponendone modifiche e segnalando eventuali eventi di corruzione.

A tutti i dipendenti è chiesto di rispettare questa Politica in modo da assicurare il raggiungimento dei fini prefissati."





Analisi del contesto

Asmel consortile è stata costituita per la progettazione ed erogazione dei servizi di centraledi committenza pubblica ed erogazione di servizi di committenza ausiliaria.

La centrale di committenza Asmel consortile è stata promossa, nella fase iniziale, dall'Associazione Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) successivamente uscita dalla compagine societaria.

Asmel consortile ha sede legale a Gallarate e sede operativa al centro direzionale di Napoli e opera con sedi regionali, con presidi territoriali o presso ciascuno degli enti aderenti, ma le attività di indirizzo, pianificazione e decisionali sono svolte esclusivamente nella sede di Napoli.

Asmel consortile opera sull'intero territorio nazionale, svolgendo le sue funzioni a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

A norma di statuto, Asmel consortile ha lo scopo d'agire nell'interesse «dei soci e dei loro associati» e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.

Asmel svolge la propria attività secondo le regole ed i procedimenti di cui al D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 4, agisce quale strumento idoneo alla centralizzazione degli acquisti per tutti gli enti pubblici partecipanti, i quali esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante la Giunta per il controllo analogo.

La società consortile Asmel, quindi, può essere qualificata quale organismo "in house" che assume sia la funzione di centrale di committenza con compiti di consulenza, preparazione, esecuzione e aggiudicazione di pubblici appalti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, anche mediante accordi tra amministrazioni, che il compito di svolgere attività di committenza ausiliaria erogando le attività di supporto alle attività di committenza (in particolare infrastrutture tecniche per aggiudicare appalti, consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto, preparazione delle procedure di appalto)

Asmel consortile assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala nello svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;
- ✓ realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;
- ✓ promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica; studio, ricerca e documentazione.

Essa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Come decritto, quindi, nell'ambito dei servizi offerti da Asmel consortile ai propri soci, non sussistono attività connotate da scelte discrezionali e, pertanto, suscettibili di elevato rischio corruttivo.

Asmel consortile non esercita il controllo su alcun ente, e non è controllata da alcun ente inmodo specifico, rispondendo esclusivamente all'assemblea dei soci, costituiti dagli enti pubblici aderenti.

I soci in affari di Asmel consortile possono essere individuati nei propri soci, cui sono preferenzialmente indirizzati i servizi offerti, eventuali enti pubblici che possono richiedere comunque i servizi di Asmel. Rientrano tra i soci in affari anche i fornitori di beni e servizied i consulenti.

Nel 2018 è stato sottoscritto un contratto istitutivo di rete tra Asmel consortile, consorzio Asmez, Asmenet, Asmenet Calabria e Asmepal con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività.

A tal fine, decidono di esercitare in comune un'attività di erogazione di servizi strumentali ai rispettivi associati, condividendo la strumentazione tecnica o altre strutture operative, ovvero la gestione di servizi ad enti pubblici e per lo sviluppo di attività comuni; coordinare un sistema di acquisti in ambiti di interesse comune, con condivisione della ricerca e monitoraggio.

Le prescrizioni legali applicabili sono, riconducibili alle norme legislative ed alle Linee guida A.N.A.C. Asmel consortile riceve anche procedure e documenti dei clienti, funzionali alla gestione della commessa.

Struttura dell'organizzazione

La struttura societaria di Asmel consortile è composta dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo:


- √ L'Assemblea dei Soci
- ✓ La Giunta per il Controllo Analogo (in cui si identifica l'Organo Direttivo)
- ✓ Il Consiglio di Amministrazione (in cui si identifica l'Alta Direzione)

Asmel consortile opera con personale a contratto e può anche avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti esterni.

Asmel consortile è dotata di autonomia organizzativa e contabile. Le fonti di finanziamento sono costituite principalmente dai corrispettivi corrisposti a fronte dei servizi offerti, anche se va evidenziato che la maggioranza degli stessi non sono erogati a titolo oneroso.

Il personale attualmente impiegato ammonta complessivamente a circa 26 unità, il turnover è relativamente basso.

Di seguito è riportato l'organigramma aziendale pubblicato anche nella sezione "Società Trasparente" del sito asmecomm.it a cui si può far riferimento per eventuali aggiornamenti.




Sistema di gestione per la qualità e prevenzione alla corruzione e relativi processi

Sulla base dell'analisi dei fattori esterni ed interni, Asmel ha determinato i processi aziendali stabilendone la corretta sequenza e interazione.

Ha inoltre stabilito i criteri necessari per garantire l'efficace funzionamento di tutti i processi determinati, definendone le modalità per il monitoraggio e le misurazioni (ove possibile) delle performance ed ha attivato le azioni necessarie al raggiungimento degli

obiettivi e al miglioramento continuo dei processi.

L'insieme dei processi e delle loro principali interazioni sono argomentate in specifica procedura aziendale (P01.07 "Mappatura dei Processi"), e sinteticamente rappresentati nelseguente grafico.



Asmel gestisce i processi in accordo ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001: 2015 e UNIEN ISO 37001:2016.

Organo direttivo

L'organo direttivo previsto nella UNI ISO 37001:2016 viene identificato nella Giunta per il Controllo Analogo, che costituisce l'organo di indirizzo e di vigilanza di ASMEL Consortile.

Nell'ambito del SGQPC (Sistema di Gestione della Qualità e Prevenzione della Corruzione), l'organo direttivo:

- ✓ approva la politica di prevenzione della corruzione
- ✓ assicura che la strategia e la politica della corruzione dell'organizzazione siano allineate:
- √ ricevendo e sottoponendo a riesame le informazioni concernenti il contenuto ed il
 funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
 dell'organizzazione. Il riesame è condotto almeno annualmente.
- ✓ assicura che vengano stanziate e assegnate risorse adeguate e appropriate necessarie per un funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- esercita una sorveglianza ragionevole sull'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione da parte dell'alta direzione e sulla sua efficacia.

Alta Direzione

L'alta direzione, nella persona dell'Amministratore Delegato, attua il SGQPC impegnandosi a diffondere in modo capillare ed adeguato, ai vari livelli dell'organizzazione, l'importanzadi ottemperare ai requisiti di tutte le parti interessate (sia espliciti, sia di legge o regolamentati, sia inespressi ma attesi, sia interni che esterni ad Asmel consortile.

In tale ruolo, l'alta direzione:

- ✓ assicura che il SGQPC, comprese le politiche e gli obiettivi, sia stabilito, attuato, manutenuti e riesaminato al fine di affrontare adeguatamente i rischi dell'organizzazione;
- ✓ stabilisce la politica della Qualità e quella della Prevenzione della Corruzione;
- ✓ diffonde la politica della Qualità e della Prevenzione della corruzione facendo comunicazione interna ed esterna;
- ✓ effettua i riesami conformemente alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI ISO37001:2016:
- √ impiega e mette a disposizione risorse adeguate e appropriate per il funzionamentoefficace del SGQPC e per il conseguimento degli obiettivi;
- ✓ assicura l'integrazione dei requisiti di sistema per la prevenzione della corruzione neiprocessi dell'organizzazione;
- ✓ comunica internamente l'importanza di una gestione per la prevenzione efficace edella conformità dei requisiti del SGQPC;
- ✓ assicura che il SGPC sia debitamente progettato per raggiungere i suoi obiettivi;
- ✓ guida e sostiene il personale affinché contribuisca all'efficacia del SGQPC;
- ✓ promuove un'adeguata cultura conto la corruzione all'interno dell'organizzazione;
- ✓ promuove il miglioramento continuo;
- ✓ sostiene gli altri ruoli di gestione pertinenti per dimostrare la loro leadership nella prevenzione e l'individuazione della corruzione come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità;
- √ incoraggia l'utilizzo di procedure di segnalazione di atti di corruzione presunti e certi;
- ✓ assicura che nessun membro del personale subisca ritorsioni, discriminazioni o
 provvedimenti disciplinari per le segnalazioni fatte, o per essersi rifiutato di prendere
 parte ad atti di corruzione, anche se tale rifiuto possa determinare una perdita di
 affari per l'organizzazione (eccetto nel caso in cui l'individuo abbia contribuito alla
 violazione):
- ✓ relazione all'organo direttivo sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di ogni accusa di corruzione grave o sistematica. Tale attività di relazione è condotta a valle dei riesami della direzione.

Asmel consortile ha definito in due documenti separati la Politica della Qualità e quella per la Prevenzione della Corruzione, contenenti ciascuna gli obiettivi specifici a medio termine e le linee strategiche dell'organizzazione.

Le politiche sono applicabile a tutti i livelli dell'organizzazione dell'azienda e sono comunicate e diffuse a tutto il personale attraverso momenti specifici di informazione e pubblicazione sul sito istituzionale di Asmel consortile.

Attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale viene, inoltre, assicurata la disponibilità delle Politiche alle parti interessate.

Le politiche sono soggette a revisione periodica almeno in sede di Riesame della

Direzione o a fronte di significativi mutamenti interni o esterni all'organizzazione.

Il contenuto delle Politiche recepisce gli specifici requisiti fissati nelle norme ISO 9001 e ISO 37001.

Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

La Direzione assegna le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti, assicurando che le stesse siano comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione.

Asmel consortile ha definito un mansionario che raccoglie, per le mansioni presenti in azienda, non solo le responsabilità ma più in generale compiti e competenze.

Tra le varie figure dell'organizzazione, quelle dei responsabili dei vari sistemi ricoprono un ruolo chiave al fine della corretta implementazione e esecuzione delle regole e dei controlli previsti per i vari ambiti di competenza.

Ruolo del Responsabile Sistema di Gestione per la Qualità (R_SGQ)

Il Responsabile SGQ assicura che i processi del SGQ siano stabiliti, attuati e tenuti aggiornati. Ciò può comprendere la revisione delle verifiche interne, la discussione con i responsabili dei processi, nonché la revisione dei processi per assicurare il loro corretto aggiornamento.

Inoltre, il R_SGQ ha le responsabilità e autorità per:

- ✓ L'attuazione, la verifica, la manutenzione e le eventuali correzioni del SGQ in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001 sotto la supervisione della Direzione;
- ✓ L'emissione, gestione e attuazione dei piani di miglioramento per la qualità.

Funzione di Conformità - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

L'alta direzione ha definito che la Funzione di Conformità per la Prevenzione della corruzione, prevista nella UNI ISO 37001:2016, non coincida con il Responsabile del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Le responsabilità e le autorità attribuite alla Funzione di Conformità in riferimento alla UNI ISO 37001:2016 e quindi aggiuntive o sovrapponibili a quelle ricoperte dal Responsabile Piano Triennale, sono:

- ✓ Supervisionare la progettazione e l'attuazione del SGPC
- ✓ Fornire consulenza e guida al personale sul SGPC e per le questioni legate allacorruzione
- ✓ Assicurare che il SGPC sia conforme ai requisiti della UNI ISO 37001
- ✓ Relazionare sulle prestazioni del SGPC all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione

La funzione di conformità, analogamente a quanto previsto per il responsabile per la prevenzione della corruzione, ha un accesso diretto e tempestivo all'organo direttivo e all'alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema o sospetto necessiti di essere sollevato in relazione ad atti di corruzione.

Il RPCT, eventualmente con il supporto della funzione di conformità e comunque ognuno per le parti di competenza, valuta in modo continuativo se il Sistema di Gestione per la Qualità e la Prevenzione della Corruzione (in breve nel seguito indicato come SGQPC) è adeguato a gestire efficacemente i rischi di corruzione ed è attuato in modo efficace.

Nella pianificazione del Sistema di Gestione, tenendo presente fattori interni ed esterni, le parti interessate ed il campo di applicazione, è stato utilizzato, in conformità alla ISO 9001:2015, un approccio basato sul rischio "Risk Based Thinking", al fine di:

- √ assicurare il raggiungimento dei risultati
- ✓ prevenire o ridurre gli effetti indesiderati
- ✓ mettere in atto il miglioramento continuo

L'attività, gestita sotto il coordinamento di SG, individua e analizza i fattori di rischio interni ed esterni che potrebbero potenzialmente influenzare, negativamente o positivamente, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e che ricadono nell'ambito del Sistema di Gestione per la Qualità.

La valutazione è di tipo semi-quantitativo e si basa su considerazioni, risultati delle conoscenze ed esperienza del personale coinvolto rispetto agli elementi di input valutati e alla realtà aziendale.

Per ogni evento analizzato sono indicati:

- ✓ Processo;
- ✓ Attività;
- ✓ Descrizione evento e stato dell'arte.

Se gli effetti potenziali dell'evento analizzato sono positivi, l'evento è valutato come opportunità; al contrario, se gli effetti potenziali dell'evento analizzato sono negativi, l'evento è valutato come rischio.

Per ciascun evento identificato verrà valutata:

- ✓ la probabilità che la minaccia o l'opportunità diventi effettiva;
- ✓ gli obblighi di conformità connessi e il relativo stato di gestione aziendale;
- √ la continuità del business;
- ✓ gli eventuali danni/vantaggi economici;
- ✓ stato di interesse della collettività e conseguenze sulla reputazione aziendale.La loro somma ponderata genera l'indice di significatività.

Le azioni messe in atto per fronteggiare i rischi e cogliere le opportunità sono proporzionaliall'impatto sulla conformità del prodotto/servizio, e si è stabilito di intervenire su tutti quei rischi che presentassero un livello di rischio non basso.

Gestione del Rischio di Corruzione

Il SGQPC di Asmel consortile è basato sulla gestione del rischio, attraverso la quale è condotta la progettazione e il miglioramento del sistema di gestione.

Il rischio è definito (ISO 31000:2009) come l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi dell'organizzazione, e rappresenta quindi qualsiasi evento che può influenzare la capacità dell'organizzazione di perseguire i propri obiettivi o di condurre i propri processi così come pianificato.

Identificare i pericoli cui l'organizzazione è esposta e valutarne le conseguenze e la possibilità che si realizzino concretamente, permette all'organizzazione di avere un quadro complessivo dei rischi cui è esposta, identificare i punti deboli del sistema, e adottare opportune misure per ridurre l'esposizione ai rischi individuati o mitigarne le conseguenze.

Asmel consortile conduce il processo di gestione del rischio, strutturandolo nelle seguenti attività:

- ✓ Analisi del contesto esterno per individuare le fonti e i possibili rischi ad esso connessi
- ✓ Analisi del contesto interno per individuare le fonti e i possibili rischi ad esso connessi
- ✓ Analisi dei processi e delle singole attività per individuare le fonti e i possibili rischi adessi connessi
- ✓ Analisi dei controlli esistenti per valutarne l'idoneità e l'efficacia nel controllo dei rischi
- ✓ Valutazione dei rischi, utilizzando un criterio di valutazione basato sulla stima della probabilità di accadimento del pericolo e della valutazione della entità delle conseguenze (PxI).
- ✓ Definizione delle priorità di intervento sulla base della valutazione effettuata
- ✓ Definizione delle azioni da implementare per ridurre l'esposizione ai rischi individuatio mitigarne le conseguenze o cogliere le opportunità di miglioramento.

Il processo di gestione dei rischi viene documentato attraverso una matrice simile a quella utilizzata nella tecnica FMEA, il che consente anche un più agevole riesame della valutazione dei rischi.

Il processo di valutazione dei rischi è coordinato dalla Funzione di Conformità che lo conduce congiuntamente al RPCT, coinvolgendo, ove necessario, i responsabili di funzione e avvalendosi dell'eventuale contributo di consulenti esterni.

La valutazione del rischio di corruzione viene sottoposta a riesame almeno annualmente e in caso di cambiamenti significativi alla struttura o alle attività dell'organizzazione, oppure ogni qualvolta se ne evidenzi la necessità (es. come necessità individuata dalla gestione di una non conformità o di una segnalazione).

Si precisa che l'azienda ha da adottato un modello di gestione 231 che prevede a suavolta un processo di valutazione del rischio sulla base dei cosiddetti "reati presupposto" (rif. "Modello 231 - Tabella reati presupposto" pubblicato nella sezione "Società Trasparente» Disposizioni generali» Modello 231" di asmecomm.it) che comprende tutti gli illeciti presupposto della responsabilità "amministrativa" ex D. Lgs. 231/2001.

Le altre misure per la prevenzione della corruzione

I processi di "gestione del rischio" si concludono con il "trattamento", che consiste nelle attività "per mitigare il rischio".

A tal proposito particolare attenzione meritano le attività di "due "diligence"

Due Diligence

Nei casi in cui l'analisi dei rischi relativi alla prevenzione della corruzione evidenzi un rischio non basso relativamente ad un fattore come un processo, una attività, a determinate posizioni organizzative o ad altri elementi dell'organizzazione aziendale, deve essere condotta una due diligence allo scopo di valutare ulteriormente la natura ed il rischio di corruzione e acquisire le informazioni che consentano di prendere decisioni più consapevoli.

Un'attività di due diligence viene effettuata durante la fase di assunzione del personale o di trasferimento dello stesso ad altra mansione, allo scopo di determinare che sia appropriato assumerla e che sia ragionevole credere che osserverà la politica di prevenzione della corruzione ed i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Analogamente vengono effettuate attività di "due diligence" nel processo di gestione degli acquisti anche in funzione dei valori economici delle transazioni: la relativa gestione è descritta nelle procedure interne di gestione degli approvvigionamenti.

In ogni caso le modalità con cui condurre le due diligence possono variare in funzione della tipologia del pericolo su cui è stato valutato un rischio non basso; per tali casi si rimanda all'allegato A.10 della ISO 37001:2016 quale quida operativa.

Esistono poi misure generali che sono le "buone pratiche anti corruttive" preliminari a ogni trattamento e di cui si tratterà nel seguito.

Codice Etico

Si è già fatto riferimento al "Codice Etico e di Comportamento" di Asmel consortile, pubblicato nella sezione "Società Trasparente » Disposizioni generali » Atti generali" di asmecomm.it che costituisce uno degli strumenti del "Modello 231" e che è stato allegato alla "Parte Generale" dello stesso.

"Il Codice Etico è una dichiarazione pubblica, approvata dall'Organo Direttivo e fatta propria da tutti gli Uffici della Società, nella quale sono contenuti i valori e i principi già insiti nell'agire aziendale, nonché gli impegni e le responsabilità connessi allo svolgimento dell'attività societaria.

Il Codice costituisce il programma di Asmel consortile per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi e di disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività, con l'obiettivo di azzerare i rischi di compliance e reputazionali."

Esso esprime i generali doveri etici a cui sono tenuti ad uniformarsi tutti i destinatari; infatti esso si applica, "senza alcuna eccezione, ai componenti degli Organi Dirigenziali, anche in posizione apicale, e a tutti i dipendenti/collaboratori della società, nonché a tutti

coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti e relazioni con la società, od operano per perseguirne gli obiettivi ... costituendo in tal modo strumento di definizione e di sviluppo volto alla disciplina di tutti i comportamenti soggetti a responsabilità individuale."

La Legge 190/2012 presta una particolare attenzione alle misure di prevenzione di carattere soggettivo. Tutti i destinatari del Modello ex d.lgs. 231/2001 sono tenuti - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto della Società - a rispettare rigorosamente le prescrizioni del Codice Etico e, dunque, quanto ivi disposto in particolare per quanto attiene alle situazioni di conflitto di interesse. A tal proposito tutti i destinatari, all'atto di' accettazione dell'incarico o sottoscrizione del contratto, rendono opportuna dichiarazione con cui si impegnano a rispettare, nel corso nell'esecuzione dell'incarico/contratto, i principi contenuti nel Codice etico.

Asmel Consortile incoraggia i dipendenti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del Codice, che agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato e la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Asmel Consortile.

Inconferibilità ed incompatibilità

All'atto dell'assunzione o dell'accettazione del conferimento di un incarico, il dipendente o il consulente firma una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità, che include anche una specifica dichiarazione di conoscenza e l'impegno al rispetto del Codice Etico, del piano triennale e della politica per la prevenzione della corruzione.

Tale dichiarazione è rinnovata con cadenza annuale ed è archiviata a cura dell'Amministrazione.

Per le posizioni apicali, per i componenti degli organi di indirizzo e per i consulenti / collaboratori tali dichiarazioni sono pubblicate nelle relative sezioni di "Società Trasparente.

Formazione

Assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di prevenzione della corruzione in modo che tutti i dipendenti abbiamo chiaro il quadro normativo di riferimento e conoscano l'esistenza e i contenuti degli strumenti e delle procedure aziendali in materia.

A tal proposito si evidenzia che all'atto dell'assunzione e ogni qualvolta ci siano cambiamenti significativi nell'organizzazione della società, vengono effettuati opportuni interventi formativi a beneficio di tutto il personale.

Nel corso dell'anno 2023 sono stati effettuati interventi formativi specifici sui contenuti del "Modello 231" adottato da Asmel consortile e destinati a tutto il personale interno.

Esiste poi una procedura interna che descrive le modalità operative, le responsabilità e le autorità per la gestione delle risorse umane con stretto riferimento alle attività di formazione, addestramento, informazione per garantire la competenza e la consapevolezza.

La formazione viene somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro e simili. A questi si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.

Di tutti gli interventi è effettuata opportuna registrazione in modo da poter sempre disporre di un quadro completo degli interventi e dei beneficiari e poter pianificare gli ulteriori interventi che si rendessero necessari.

Whistleblower

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

L' articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- ✓ la tutela dell'anonimato:
- √ il divieto di discriminazione:
- ✓ la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, "con tempestività", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

ASMEL Consortile, coerentemente alla sua Politica per la prevenzione della corruzione, favorisce la segnalazione in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, di atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, assicurando che non verrà adottata alcuna forma di ritorsione, nei confronti di chi effettua la segnalazione.

Chi volesse effettuare una segnalazione può inviare una mail a

prevenzione.corruzione@asmecomm.it oppure a mezzo posta ordinaria all'attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutti i dettagli necessari al fine di una corretta ed esaustiva valutazione della segnalazione ricevuta. Saranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime

Per le segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, è anche possibile utilizzare l'applicazione online (https://segnalazioni.asmecomm.it) che garantisce il trattamento riservato dei dati e delle comunicazioni

Anche nell'ambito del "Modello 231" è stato previsto la possibilità di effettuare segnalazioni all'OdV, sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti esterni alla Società. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando l'anonimato e la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Asmel consortile.

Per raccogliere eventuali segnalazioni anonime è stata creata una casella di posta elettronica (odv@asmel.eu), le cui credenziali di accesso sono nell'esclusiva disponibilità dell'Organismo di Vigilanza a cui far confluire eventuali segnalazioni.

Rotazione del personale

Il PNA 2019 interviene nuovamente sulla misura della rotazione ordinaria del personale, quale misura di prevenzione della corruzione, dedicandovi un approfondimento specifico. In particolare, si precisa che "La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore".

In tale direzione va anche l'esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto, o non solo, sulle capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. La rotazione "ordinaria" è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso a tale rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo

esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

La Società ha avviato le necessarie valutazioni onde analizzare la possibilità di attuare la rotazione del personale e le connesse criticità che, se trascurate e non correttamente calibrate, potrebbero poi inficiare l'effettiva applicazione della misura preventiva (criticità di natura giuslavoristica, esigenze organizzative e gestionali tali da garantire la continuità dell'azione operativa, l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico/professionale/specialistico e il complessivo sistema dei controlli aziendali ritenuti idonei a governare efficacemente i rischi per i quali è prevista la rotazione del personale) tenendo anche conto della specifica dimensione organizzativa dell'azienda. Asmel si impegna a verificare se e come sia possibile procedere con misure di rotazione che non comportino la sottrazione di competenze professionali specialistiche da uffici cui siano affidate attività ad elevato contenuto tecnico: ciò nel rispetto sia dell'organico e delle risorse economiche disponibili, che del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Asmel consortile si impegna a porre in essere misure compensative nella regolamentazione delle attività a rischio corruzione mediante l'attribuzione, a differenti soggetti, delle responsabilità a esse relative.

In ogni caso, eventuali ulteriori modalità di rotazione adottate dalla Società, dovranno contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento e la continuità dell'azione della Società stessa.

Nello specifico la rotazione verrà effettuata:

- ✓ nel pieno rispetto delle norme vigenti applicabili alle società controllate da enti pubblici;
- ✓ nel pieno rispetto delle norme giuslavoristiche in materia e dei diritti sindacali dei lavoratori;
- ✓ considerando l'effettiva fungibilità delle mansioni affidate e le competenze specifiche necessarie per ricoprire/svolgere determinati ruoli/attività.

Amministrazione trasparente ed accesso civico

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il Decreto legislativo n. 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la legge "anticorruzione" che il "decreto trasparenza".

Oggi questa norma è intitolata "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e riguarda:

- ✓ L'Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull'apposita sezione del sito internet, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
- ✓ L'accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è destinato a particolari procedimenti in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell'accesso e successivo utilizzo dei dati oggetto di accesso;

- ✓ L'accesso civico rispetto a tutti i dati che devono essere pubblicati in Amministrazione trasparente
- L'accesso generalizzato rispetto a tutti i dati che non siano oggetto di limitazione speciale, in virtù del quale, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis".
- ✓ L'accesso ai dati personali ex Regolamento UE 679/2016.

Questi istituti sono senza dubbio la misura più concreta e utile al fine dell'implementazione della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.

L'articolo 1 del D.lgs. 33/2013, rinnovato dal D.lgs. n. 97/2016 prevede infatti:

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

Nel PNA 2016, l'ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC e pertanto l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

Per le società partecipate e controllate dagli enti pubblici, con Linee guida approvate con determinazione n. 1134/2017, cui si rinvia per indicazioni di dettaglio quanto alla pubblicazione dei dati contenuti nell'art. 22 del D.lgs. n. 33/2013, l'Autorità ha precisato le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che le società e gli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti ad attuare successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

È in questa sede utile rammentare che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c), d.lgs. 33/2013, erano tenuti ad adottare il documento unitario che individua le misure del "modello 231" e le misure integrative di prevenzione della corruzione, comprensivo della sezione dedicata alla trasparenza; nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); applicare gli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, con i limiti della compatibilità; dotarsi di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso generalizzato; provvedere alla delimitazione delle attività di pubblico interesse negli enti di diritto privato partecipati.

Analogamente le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo, d.lgs. 33/2013, in relazione alle attività di pubblico interesse, svolte erano tenute ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e accesso civico "semplice" e ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato nei confronti di attività di pubblico interesse, con riferimento a dati e documenti non già pubblicati sul sito della società.

Giova ricordare che anche le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti dovevano adeguare i propri PTPC alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017 alla luce dei compiti di vigilanza e di impulso ad esse attribuiti.

Diversi termini per l'attuazione del regime di trasparenza sono stati previsti per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica,

con bilancio superiore a 500.000 euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013). Le Linee guida hanno precisato, infatti, che l'adeguamento alle misure di trasparenza disposte per tali soggetti (le medesime applicabili alle società a partecipazione pubblica non di controllo) doveva avvenire entro il 31 luglio 2018, salvo il riallineamento definitivo entro il 31 gennaio 2019. Da tale data, pertanto, l'Autorità avvierà la vigilanza anche su tali enti.

In Asmel consortile, il responsabile per la trasparenza è individuato nel responsabile per la prevenzione della corruzione.

Spettano al responsabile per la trasparenza le seguenti incombenze:

- √ adottare le opportune iniziative per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e dal presente piano in materia di trasparenza, garantendo il coordinamento delle attività svolte;
- controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo (giunta per il controllo analogo), all'Autorità nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ garantire la regolare attuazione dell'accesso civico e dare risposta alle relative richieste.

I singoli responsabili funzionali avvalendosi delle indicazioni e del supporto del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e delle strutture preposte alla gestione del sito, devono adempiere agli obblighi di pubblicazione di propria competenza, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oltre che integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni stesse.

Nel corso del 2023 è stata migliorata la completezza delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente" del sito aziendale www.asmecomm.it. Resta da migliorare la tempestività delle pubblicazioni e a tal fine, saranno ulteriormente migliorate le procedure interne per la definizione delle responsabilità alla luce degli obblighi di pubblicazione.

Gli altri diritti di accesso

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana della PA, che raggiunge il suo apice con l'accesso civico.

Si è passato dal previgente al 1990 "segreto d'ufficio" opposto a qualsiasi richiesta di informazione dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge n. 241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all'accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna motivazione del D.lgs. n. 33/2013.

In questo contesto di riforma "continua e permanente" rimangono ancora applicabili alcuni istituti:

Accesso ai propri dati personali

Previsto dal D.lgs. 30/06/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali": Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro

comunicazione in forma intelligibile.

Allo stato attuale la disciplina è stata coordinata con il Regolamento (UE) 2016/679 ad opera del D.lgs. n. 101/2018.

Accesso ambientale

Previsto dal D.lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

Si intende "informazione ambientale": qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi dell'ambiente.

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini.

Accesso sugli appalti

Previsto dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: "nuovo codice degli appalti": Art. 53 - Accesso agli atti e riservatezza.

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

L'ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire una banca dati su tutte le forniture pubbliche.

Accesso e riservatezza dei dati personali

Sullo sfondo di queste novità normative, c'è sempre stato il problema della riservatezza dei dati personali: "come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per definizione riservati?"

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per quanto attiene all'accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione.

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti previsto, sia nell'accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa sull'art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute.

Nel bilanciamento tra contrapposti interessi occorre ora far riferimento alle misure recate dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ed, infatti, a seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del

Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adequatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della

Protezione dei Dati-RPD (vedi infra paragrafo successivo) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il "freedom of information act" (FOIA)

Con il D.lgs. n. 97/2016 è stata modificata sia la "legge anticorruzione" che il "decreto trasparenza", questa norma è stata definita, forse un po' impropriamente "FOIA", acronimo della locuzione inglese "freedom of information act", molto più semplicemente: "la norma per la libertà di informazione".

Dove l'uso del termine "libertà" sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin dal 1990.

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle nuove opportunità.

L'accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l'accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso che all'amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confronti di ogni "documento, informazione o dato" detenuto dalla pubblica amministrazione. In questo caso dunque:

- √ basta un'istanza senza motivazione;
- ✓ non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Le esclusioni all'accesso civico generalizzato

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, all'art. 5 bis comma 6:

√ "Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, [...], adotta linee guida recanti indicazioni operative."

L'esercizio dell'accesso civico - l'istanza

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle partecipate e alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o informazioni semplicemente "detenute" dalla società.

È necessario che il cittadino faccia un'istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per l'istanza la norma non richiede motivazione e può essere trasmessa alternativamente con le modalità di cui all'art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con quelle degli artt. 64 e 65 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica).

L'avvio del procedimento e la chiusura "semplice"

- ✓ L'ufficio a cui perviene l'istanza, salvo che non venga subito presentata al dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà individuato tra:
- ✓ L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

- ✓ Ufficio indicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale;
- ✓ Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria"
- ✓ Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose:
- ✓ Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241.
- ✓ Accogliere immediatamente l'istanza.
- ✓ Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli eventuali controinteressati

Al comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato e integrato si dice che:

"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione"

I diritti che la società deve tutelare avvisando i controinteressati sono:

- √ la protezione dei dati personali;
- √ la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- ✓ gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare:

- ✓ la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- √ la sicurezza nazionale;
- ✓ la difesa e le questioni militari;
- ✓ le relazioni internazionali;
- ✓ la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- √ la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- ✓ il regolare svolgimento di attività ispettive.

La chiusura del procedimento dopo l'avviso ai controinteressati

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l'indicazione dei soggetti e delle modalità di effettuare ricorso.

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l'istanza; in analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi ha fatto l'istanza:

- Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto;
- ✓ Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti.

La segnalazione dell'omessa pubblicazione

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente ha un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l'art. 43 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato.

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi, il responsabile della trasparenza "segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità."

La trasparenza e le gare d'appalto

Come già accennato il decreto "FOIA" ed il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Nuovo codice dei contratti" hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22 del nuovo codice, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:

"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali.

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- √ la struttura proponente;
- √ l'oggetto del bando;
- ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- √ l'aggiudicatario;
- √ l'importo di aggiudicazione;

- ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- √ l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

Nel sito web di Asmel consortile le presenti informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione di "Società Trasparente".

Gli obblighi di pubblicazione

Asmel consortile ha approvato una procedura interna che descrive e regola le attività relative al processo di pubblicazione dei dati e dei documenti destinati alla sezione "Società trasparente" del sito internet aziendale.

La procedura descrive le modalità operative adottate per garantire il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore, controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La pubblicazione riguarda i dati, le informazioni e i documenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alla legge. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Gli obblighi di pubblicazione sono valutati con riferimento alle Linee guida ANAC (det. n. 1134 del 08/11/2017) "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Ulteriori riferimenti sono costituiti da:

- ✓ Codice Etico
- ✓ Procedure e protocolli aziendali
- ✓ D.lvo 231/2001 e Modello Organizzativo aziendale
- ✓ UNI ISO 37001:2016

Produzione e aggiornamento dei dati

Il responsabile di ciascuna articolazione organizzativa o funzione aziendale garantisce il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, dall'acquisizione all'invio per la pubblicazione delle stesse.

Ogni responsabile può individuare specifici referenti operativi all'interno della propria unità organizzativa per assicurare una raccolta sistematica di documenti/informazioni di competenza.

Nel processo di produzione e aggiornamento dei dati, saranno anche indicate eventuali strutture o funzioni aziendali coinvolte nel processo stesso (es. flusso di lavorazione che "attraversa" diverse funzioni o strutture).

Il responsabile della pubblicazione dei dati è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Aziendale (RPCT)

Alcune sottosezioni possono essere alimentate da flussi informatizzati (es. sottosezione "Bandi gara e contratti") In tal caso la pubblicazione è a cura del Responsabile dell'unità organizzativa che adotta l'atto.

Nell'ambito delle attività di competenza, il RPCT svolge una stabile attività di controllo degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni. Egli esercita una costante attività di monitoraggio sull'efficace attuazione delle misure di trasparenza, segnalando all'Organismo Indipendente di Valutazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei responsabili.

Verifica degli obblighi di pubblicazione

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, monitora, anche attraverso audit, il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza, integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.